CODICE ATTUATIVO PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI

(approvato dal Comitato Palio nella seduta del 26 aprile 2018)

Art.1 - ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI

Al termine di ogni cerimonia di rito e di manifestazione ufficiale del Palio e comunque entro e non oltre 7 giorni dall'effettuazione della stessa, i preposti o le Contrade, tramite il Gran priore dovranno segnalare per iscritto eventuali comportamenti, atteggiamenti non conformi o infrazioni alle norme che sovrintendono lo svolgimento del Palio.

Art. 2 - SEGNALAZIONI

Tutte le segnalazioni da inviare al Collegio dei Giudici dovranno pervenire attraverso i Magistrati del Palio e/o il cavaliere del Carroccio.

Art. 3 – CERIMONIE E MANIFESTAZIONI

Le sanzioni del presente Regolamento si applicano per comportamenti non conformi o infrazioni alle norme che si verifichino durante: .

- Traslazione della Croce dalla Contrada vincente alla basilica di San Magno ed Emissione del Bando
- Investitura civile dei Capitani, Presentazione delle Reggenze, Iscrizione delle Contrade al Palio
- Veglia della Croce
- Provaccia
- Celebrazione S. Messa sul Carroccio con Investitura religiosa dei Capitani e benedizione dei cavalli e dei fantini
- Sfilata storica
- Palio delle Contrade
- Traslazione della Croce dalla Basilica di S. Magno alla Contrada vincente.

Sono considerate cerimonie ufficiali del palio oltre alle sopra elencate tutte le cerimonie inserite nel programma ufficiale della manifestazione annuale e tutte le partecipazioni ufficiali del Palio ad altri eventi deliberate dal Comitato Palio.

Art. 4 - COLLEGIO DEI GIUDICI

E' istituito, al fine di esaminare eventuali infrazioni, valutare i comportamenti e infliggere le corrispettive sanzioni un Collegio Giudicante del quale fanno parte di diritto coloro i quali hanno ricoperto la carica di Gran Maestro e il ruolo di Cavaliere del Carroccio.

Art. 5 - ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI

In presenza di segnalazioni di cui all'art. 1 del presente codice attuativo verrà composto il Collegio giudicante che sarà composto da 5 giudici estratti a sorte tra tutti i componenti di cui al precedente art. 4.

In caso di necessità per assenza dei Giudici incaricati, i Magistrati del Palio possono straordinariamente nominare un giudice a completamento del collegio giudicante.

Il Collegio dei Giudici entro e non oltre 10 giorni dalla sua composizione avvenuta secondo le modalità previste al precedente art. 4 dovrà iniziare l'esame delle segnalazioni pervenute.

Assume la Presidenza del Collegio il più anziano di età.

Art. 6 - ISTRUTTORIA

Nell'ambito della sua attività il Collegio dei Giudici potrà richiedere atti, rapporti, al fine di acquisire il maggior numero di informazioni utili alla formazione del giudizio che dovrà essere emanato entro 15 giorni dall'avvio del procedimento.

Il Giudizio sarà poi trasmesso alla contrada che avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni chiedendo, se lo riterrà opportuno, anche un'audizione.

Alla comunicazione scritta della sentenza emessa dal Collegio dei Giudici si potrà presentare, entro 10 giorni, appello al Collegio dei Magistrati.

Il Collegio dei Magistrati potrà valutare esclusivamente la correttezza della procedura adottata e del giudizio emesso.

La decisione del Collegio dei Magistrati non è più impugnabile.

Art 7 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Alle Contrade, ai rappresentanti ed ai dirigenti di queste ultime che commetteranno infrazioni ai Regolamenti del Palio ed al cerimoniale, nonché alle Contrade a titolo di responsabilità oggettiva potranno essere comminate in via alternativa o concorrente le seguenti tipologie di sanzioni:

- A per: sfilanti con anelli (ivi compresi quelli di contrada), orecchini, piercing,
 - comportamenti, o gesti non idonei all'immagine del corteo storico ad opera di sfilanti
 - atteggiamenti non conformi quali, a titolo puramente indicativo, fumare, utilizzo cellulare, espressioni ingiuriose in occasione delle cerimonie di rito o durante la sfilata storica ad opera di sfilanti

Deplorazione scritta

- **B -** per: saluti differenti dal cerimoniale ad opera dei reggenti in occasione delle cerimonie di rito o del corteo storico
 - atteggiamenti non conformi come precedentemente indicato in occasione delle cerimonie di rito ad opera di reggenti;
 - Atteggiamenti e comportamenti non consoni del ruolo tenuti da persone che rivestono o hanno rivestito cariche all'interno del mondo paliesco.
 - Mancato rispetto del codice attuativo della sfilata

Pena pecuniaria di 500 €

- **C -** per: Mancato rispetto dell'ordine di sfilata e/o ingresso previsto dal cerimoniale in occasione delle cerimonie di rito
 - Utilizzo di foulards da parte di reggenti in occasioni delle cerimonie di rito **Pena pecuniaria di 1.000 €**
- D per: atteggiamenti violenti dei contradaioli in occasione delle cerimonie di rito
 Pena pecuniaria di 3.000 €
- **E** per: Danneggiamento da parte di contradaioli identificati di simboli o beni di altra contrada
 - Comportamenti violenti ad opera di contradaioli che ricoprono o hanno ricoperto ruoli all'interno degli organismi di contrada in occasioni di manifestazioni ufficiali del Palio
 - Rimozione del Gonfalone durante una manifestazione ufficiale del Palio.

Pena pecuniaria di 5.000 €

F – per: - comportamenti che pregiudicano il regolare svolgimento di una manifestazione ufficiale del Palio

Pena pecuniaria di 10.000 €

G – per: - comportamenti che impediscono lo svolgimento della gara ippica Pena pecuniaria di 15.000 € e squalifica al palio successivo Dall'adozione del provvedimento sanzionatorio decorre il tempo di 5 anni valido come periodo "di recidività" .

In caso di seconda infrazione nel periodo di recidività la relativa sanzione sarà automaticamente raddoppiata.

In caso di seconda infrazione di categoria A scatta automaticamente la sanzione di categoria B

In caso di seconda infrazione di categoria G si raddoppierà esclusivamente la pena pecuniaria.

Se le infrazioni ai punti D – E – F – sono commesse da Capitani, Gran Priori, Castellane, Scudiero o addetto corsa si applica la sanzione aggiuntiva di sospensione/inibizione a ricoprire qualsiasi carica in ambito paliesco per 3 anni.

INFRAZIONI AL CODICE ATTUATIVO DISCIPLINANTE CORSA E ANTIDOPING

Ai fantini e alle contrade colpevoli di infrazioni alle norme che disciplinano lo svolgimento della corsa e del controllo antidoping potranno essere inflitte, da parte del Collegio dei Giudici, le seguenti sanzioni:

H – Violazione art. 2 -		Ammonizione scritta Pena pecuniaria di 500 € per ogni infrazione
I – Violazione art. 3 -	Al fantino - Alla contrada -	squalifica di un anno paliesco pena pecuniaria di 1.000 € in caso di positività riscontrata in occasione dei controlli a campione effettuati sui fantini prima della gara; pena pecuniaria di 5.000 € in caso di partecipazione di fantino interdetto alle corse per le motivazioni di cui all'art. 2 comma 4 dell'ordinanza in data 21/7/2011 e s.m.i. denominata "Ordinanza Martini"
L – Violazione art. 4	Alla contrada -	pena pecuniaria di 5.000 €
M – Violazione art. 7	Alla contrada -	pena pecuniaria di 5.000 €
N - Violazione art. 12	Al fantino -	ammonizione scritta
O – Violazione art. 13	Al fantino -	ammonizione scritta in caso di semplice utilizzo del frustino durante la mossa Squalifica di un anno paliesco in caso di provvedimento da parte del mossiere
P – Violazione art. 14	Al fantino -	squalifica di un anno paliesco in caso di provvedimento di squalifica da parte del mossiere
Q – Violazione art. 16	Al fantino -	squalifica di un anno paliesco in caso di provvedimento di squalifica da parte del giudice di gara

- **R Violazione art. 33 –** esito positivo al controllo antidoping
 - R 1 per sostanze classificate medication B Sanzione pecuniaria di 2.500 € alla Contrada

- R 2 per sostanze classificate medication A Sanzione pecuniaria di 5.000 € alla Contrada
- R 3 per sostanze classificate Doping B Sanzione pecuniaria di 12.500 € alla Contrada, due anni di squalifica al cavallo e due anni di squalifica al fantino
- ◆ R 4 per sostanze classificate Doping A Sanzione pecuniaria di 20.000 € alla Contrada, tre anni di squalifica al cavallo e tre anni di squalifica al fantino; inoltre, in caso di vittoria la Croce verrà tolta alla Contrada ed il Palio non assegnato
- R 5 in caso di rifiuto a sottoporre il cavallo al prelievo antidoping verrà applicata la sanzione R 4
- ♦ R 6 in caso di falsa dichiarazione relativa alla comunicazione di cui allegato b) verrà applicata la sanzione R 4

In caso di recidiva relativamente alle infrazioni R1 – R2 – R3 – R4 la sanzione sarà raddoppiata.

In caso di seconda recidiva per le infrazioni R1 e R2 la sanzione sarà ulteriormente raddoppiata; per l'infrazione R3 oltre all'ulteriore raddoppio si procederà alla revoca dell'eventuale vittoria che non sarà assegnata; per l'infrazione R4 oltre al raddoppio della sanzione scatterà l'automatica squalifica al Palio successivo.

Il termine temporale di riferimento considerato valido per determinare la recidività è di 5 anni

Art. 8 – TERMINE VERSAMENTO SANZIONI

Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro l'emissione del bando dell'anno successivo, pena la mancata partecipazione al Palio delle contrade.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Contro le sanzioni e i provvedimenti inflitti dagli organi giudicanti non è mai ammesso il ricorso alla Magistratura Ordinaria.

In caso di violazione del presente articolo sarà inflitta al ricorrente pena pecuniaria di 5.000 €.

Possono essere attivate procedure di giudizio da parte del collegio giudicante anche in situazioni non previste dal presente codice, con l'applicazione delle sanzioni secondo il criterio dell'analogia.